

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2587)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 8ª Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta dell'8 febbraio 1963 (V. Stampato n. 3821)

d'iniziativa dei deputati TITOMANLIO Vittoria, FRANCESCHINI, BUZZI, RAMPA, BERTE', SAVIO Emanuela

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza l'11 febbraio 1963

Norme integrative del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, concernenti il personale insegnante nelle scuole reggimentali

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Al fine di provvedere all'insegnamento nelle scuole per militari, ai sensi dell'articolo 97 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, sono istituiti in ciascuna provincia, sede delle predette scuole, ruoli speciali per gli insegnanti elementari che si dedicano o aspirano a dedicarsi a questo tipo di insegnamento.

Il numero iniziale dei posti di ciascun ruolo speciale provinciale è stabilito in base alle disponibilità di bilancio di cui all'articolo 6 della presente legge.

Il numero dei posti del ruolo speciale potrà essere aumentato soltanto in base alle norme che regolano il normale incremento delle classi delle scuole elementari.

Art. 2.

La nomina in prova del personale insegnante si consegue mediante pubblico con-

corso per esami e titoli, al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani muniti di diploma magistrale e dei titoli e requisiti specifici richiesti dal Ministero della pubblica istruzione di concerto col Ministero della difesa.

Per il rilascio dei titoli di cui al comma precedente sono periodicamente istituiti corsi di specializzazione dal Ministero della pubblica istruzione di concerto col Ministero della difesa.

Art. 3.

Agli insegnanti delle scuole per militari collocati nel ruolo speciale si applicano le norme sullo stato giuridico ed economico del personale insegnante del ruolo normale, nonché quelle sul trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza stabilito per il medesimo personale.

Art. 4.

Gli insegnanti stessi possono essere anche impiegati in corsi di istruzione postelemen-

tare, nonchè adibiti all'assistenza scolastica e alle biblioteche presso gli Enti militari aventi scuole.

La durata dell'anno scolastico nelle scuole per militari di cui ai precedenti articoli, non è legata al normale calendario scolastico.

Art. 5.

Nella prima attuazione della presente legge, in relazione al contingente dei posti costituenti il ruolo speciale delle scuole reggimentali, sarà bandito un concorso per esami e titoli riservato ai maestri non di ruolo che, alla data del bando di concorso, abbiano prestato servizio nelle scuole reggimentali per non meno di tre anni con qualifica non inferiore a « buono » e siano in servizio all'atto del bando del concorso stesso.

Gli esami avranno luogo presso i Provveditorati agli Studi delle province in cui funzionano scuole per militari.

Le prove d'esame si svolgeranno secondo le modalità previste dall'articolo 10, primo e secondo comma, del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 830, ratificato con la legge 5 aprile 1950, n. 191.

La nomina dei vincitori avrà decorrenza dal 1° ottobre successivo all'espletamento del concorso.

Art. 6.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1963-64 si provvede con la istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione e con la corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo concernente retribuzioni, assegni vari ed oneri previdenziali a carico dell'amministrazione per gli insegnanti delle scuole per militari in servizio, del medesimo stato di previsione.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

Su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro della difesa saranno emanate le norme di esecuzione della presente legge.

Ogni disposizione legislativa in contrasto con la presente legge è abrogata.